

**REGOLAMENTO (CE) N. 2691/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 dicembre 1999**  
**sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione**  
**statistica dei trasporti di merci su strada**  
 (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che:

- (1) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1172/98, la Commissione stabilisce le modalità di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri;
- (2) è necessario stabilire la codifica per paese per il trasporto internazionale durante il periodo di transizione previsto all'articolo 5 del suddetto regolamento;
- (3) l'impiego di due diversi sistemi di codici per paese specificati negli allegati A e G del regolamento (CE) n. 1172/98 non è compatibile con una trasmissione efficiente di dati da parte degli Stati membri;
- (4) è auspicabile stabilire un nuovo elenco di codici per paese in conformità al sistema utilizzato per i codici per regione NUTS;
- (5) il testo degli allegati A e G del regolamento (CE) n. 1172/98 deve essere conformemente modificato;

- (6) le misure che figurano nel presente regolamento sono conformi al parere fornito dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1172/98 viene così modificato:

- 1) nell'allegato A, parte A2, il testo del punto 7 sarà sostituito dal seguente testo:
  - «7. Paesi attraversati in transito (non più di 5), codificati in conformità all'allegato G.»
- 2) L'allegato G è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
 Pedro SOLBES MIRA  
 Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.